

N. 01775/2014 REG.PROV.CAU.

N. 03529/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3529 del 2014, proposto da:

Gruppo Odp Pubblicità' s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Gaetano Scoca, Stefano Salvatore Scoca, Giuseppe Scavuzzo, Marco Lizza, con domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Scavuzzo in Roma, via Germanico, 24;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Baroni, con il quale domicilia in Roma, via Tempio di Giove, 21, presso l'Avvocatura capitolina;

e con l'intervento di

ad opponendum:

I.I.C.A. (Istituto Internazionale Per il Consumo e L'Ambiente), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Lo Mastro, Stefano Rossi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lo Mastro in Roma, viale delle Milizie, 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota di Roma Capitale prot. gen. LR/BG 6306 in data 03.02.2014, successivamente notificata a mezzo pec, con la quale è stato comunicato che, con deliberazione n. 425/13 la Giunta Capitolina ha disposto che gli impianti pubblicitari qualificati nella nuova banca dati di tipo c.d. "senza scheda" ivi compresi quelli del "Circuito Culturale e Spettacolo", dovranno essere rimossi, previa diffida, a cura e spese dei proprietari entro 90 giorni dalla pubblicazione della delibera;
- di ogni altro atto antecedente e conseguente, comunque connesso e collegato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti di cui al verbale;

Considerato che, allo stato degli atti e sulla base della valutazione propria della presente fase cautelare, non si ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza di sospensiva, atteso che il provvedimento impugnato ha ad oggetto impianti pubblicitari non supportati dal relativo titolo autorizzativo e, in quanto tali, soltanto tollerati in via temporanea dall'amministrazione, sia pure nelle more dell'adozione del Piano regolatore degli impianti pubblicitari, cui questa non ha ancora provveduto nonostante il lungo tempo ormai decorso pur essendovi tenuta per legge;

Rilevato comunque che, al fine di ovviare alle carenze e ai ritardi dell'amministrazione capitolina in ordine alla definizione delle istanze presentate (o ancora da presentare) ovvero all'adozione del Piano regolatore, parte ricorrente può sempre attivare i pertinenti rimedi giurisdizionali, quali, ad esempio, l'azione avverso il silenzio e/o le conseguenziali azioni risarcitorie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II[^], respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)